

*Termine d'opposizione: 23 giugno 1965*

---

**Decreto federale  
che approva l'accordo di cooperazione  
tra il Governo svizzero e il Governo del Regno Unito  
di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per l'uso pacifico  
dell'energia nucleare**

(Del 19 marzo 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto gli articoli 8 e 85, numero 5, della Costituzione federale ;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 1964<sup>1</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

È approvato l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per l'uso pacifico dell'energia nucleare, conchiuso a Berna l'11 agosto 1964. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

**Art. 2**

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale, concernente il referendum in materia di trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 19 marzo 1965.

**Il Presidente: Müller**

**Il Segretario: F. Weber**

---

<sup>1</sup> FF 1964, 1772.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

Data della pubblicazione: *25 marzo 1965.*

Termine d'opposizione: *23 giugno 1965.*

**Decreto federale  
concernente il sussidio a favore dei vocabolari  
nazionali dei dialetti**

(Del 15 marzo 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1964<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

<sup>1</sup> La validità del decreto federale del 23 giugno 1955<sup>2</sup> concernente il sussidio a favore dei vocabolari nazionali dei dialetti è prorogata fino al 31 dicembre 1974.

<sup>2</sup> L'articolo 2 è modificato come segue:

Art. 2

I sussidi federali ammontano per il *Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache* e per il *Glossaire des patois de la Suisse romande* al 70 per cento, per il *Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana* e il *Dicziunari rumantsch grischun* all'85 per cento, delle spese annue, ma, al massimo, a 140 000 franchi per ciascuno.

II

<sup>1</sup> Il presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, ha effetto a contare dal 1° gennaio 1965.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 11 marzo 1965.

**Il Presidente: Müller**  
**Il Segretario: F. Weber**

---

<sup>1</sup> FF 1964, 993.

<sup>2</sup> FF 1955, 452.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 15 marzo 1965.

**Il Presidente: Kurmann**

**Il Segretario: Ch. Oser**

### **Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 15 marzo 1965.

**Per ordine del Consiglio federale svizzero,**

**Il Cancelliere della Confederazione:**

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente la partecipazione della Svizzera alla proroga  
del finanziamento dell'EUROCHEMIC (Belgio)**

(Del 4 marzo 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 24 *quinquies* della Costituzione federale ;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 1964,

*decreta:*

**Art. 1**

Il Consiglio federale è autorizzato ad acquistare nove ulteriori azioni dell'EUROCHEMIC, per un ammontare di 1 935 000 franchi.

**Art. 2**

Il Consiglio federale è autorizzato a partecipare, con una somma massima di 1 700 000 franchi, alle spese d'esercizio e di ricerca dell'EUROCHEMIC per gli anni dal 1964 al 1967.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 16 dicembre 1964.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 4 marzo 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
che accorda un sussidio all'Ufficio centrale del traffico  
ferroviario internazionale per la costruzione  
della propria sede, a Berna**

(Del 4 marzo 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 1964,

*decreta:*

**Art. 1**

Un sussidio di 300 000 franchi è accordato all'Ufficio centrale del traffico ferroviario internazionale per la costruzione della propria sede, a Berna, purchè, su detto importo, una somma di 100 000 franchi sia rimborsata alla Confederazione dal Cantone di Berna.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 1<sup>o</sup> marzo 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 4 marzo 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

## Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente un credito completivo per promuovere  
la costruzione e l'esercizio di reattori di potenza  
sperimentali**

(Del 4 marzo 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 24 *quinquies* della Costituzione federale ;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 1964<sup>1</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

Il Consiglio federale è autorizzato ad accordare fondi suppletivi, sino a 12 milioni di franchi in tutto, nell'ambito del decreto federale del 15 marzo 1960<sup>2</sup> che promuove la costruzione e l'esercizio di reattori di potenza sperimentali.

**Art. 2**

I crediti annui necessari devono essere iscritti nel bilancio di previsione.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 16 dicembre 1964.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

---

<sup>1</sup> FF 1964, 1765.

<sup>2</sup> FF 1960, 555.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 4 marzo 1965.

Il Presidente: **Kürmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
che stanziava un credito per la costruzione d'un edificio  
dell'Ambasciata di Svizzera a Londra**

(Del 10 marzo 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto gli articoli 85, numeri 1 e 10, e 102, numeri 8 e 14, della Costituzione federale ;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1964,

*decreta:*

**Art. 1**

È stanziato un credito d'opera di 11 700 000 franchi per la costruzione di un edificio per l'Ambasciata di Svizzera a Londra, comprendente la cancelleria, la residenza del capomissione e alcuni alloggi di servizio.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 4 marzo 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 10 marzo 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 10 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente lo stanziamento di crediti per l'acquisto  
di immobili a Berna, Langenthal e Winterthur, destinati  
all'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi**

(Del 18 marzo 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 1964,

*decreta:*

**Art. 1**

Sono stanziati i seguenti crediti d'opera per l'acquisto di immobili destinati all'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi:

	Fr.
1. Berna (Eigerplatz) . . . . .	2 500 000
2. Berna (Wankdorffeldstrasse) . . . . .	5 080 000
3. Langenthal . . . . .	1 240 000
4. Winterthur . . . . .	4 010 000

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 15 dicembre 1964.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 18 marzo 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

## Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Turgovia

(Del 19 marzo 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 6 della Costituzione federale ;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 1965 ;

considerato che la presente disposizione costituzionale riveduta nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta:*

### Art. 1

È accordata la garanzia federale all'articolo 26, riveduto, della Costituzione del Cantone di Turgovia, accettato nella votazione popolare del 27 settembre 1964.

### Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 8 marzo 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 19 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta  
del Cantone di Turgovia**

(Del 4 marzo 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 6 della Costituzione federale ;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1965 ;  
considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta:*

Art. 1

È accordata la garanzia federale agli articoli 4, 36 e 39, riveduti, della Costituzione del Cantone di Turgovia, accettati nella votazione popolare del 6 dicembre 1964.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 4 marzo 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 4 marzo 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto del Consiglio federale  
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo  
di lavoro per l'industria della carrozzeria**

(Del 16 marzo 1965)

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 7, capoverso 1, della legge federale del 28 settembre 1956<sup>1</sup> concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> È conferita obbligatorietà generale alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro, del 1° gennaio 1959/20 dicembre 1963, per l'industria della carrozzeria.

<sup>2</sup> Sono riservate le disposizioni imperative di diritto federale e cantonale come anche gli accordi contrattuali più favorevoli al lavoratore.

**Art. 2**

<sup>1</sup> L'obbligatorietà generale si estende a tutto il territorio della Confederazione.

<sup>2</sup> Le disposizioni d'obbligatorietà generale disciplinano tutti i rapporti di lavoro tra le aziende costruttrici di carrozzerie o di rimorchi, quelle specializzate nella carrozzeria (di sellaio, fabbro, lattoniere, verniciatore ecc.), i reparti di carrozzeria di aziende miste (come rimesse, officine di riparazione, imprese di trasporto) dall'una parte, e il personale maschile di siffatte aziende, addetto esclusivamente o precipuamente a lavori di carrozzeria, dall'altra. Esse non concernono.

*a.* i membri dell'Associazione padronale svizzera di costruttori di macchine e industriali metallurgici, soggetti alla convenzione del 19 luglio 1937/1964 ;

---

<sup>1</sup> RU 1956, 1658 (A XIV B 1).

- b.* le aziende che, all'entrata in vigore del presente decreto, risultano già sottoposte a un altro contratto collettivo concluso tra associazioni ;
- c.* gli apprendisti vincolati da un contratto, conformemente alla legislazione federale sulla formazione professionale ;
- d.* i membri della famiglia del datore di lavoro ;
- e.* gli impiegati d'ufficio, i magazzinieri, i portinai, i conduttori di autoveicoli e i tecnici semprechè non lavorino nelle officine ;
- f.* i capi e i capi-operai, in quanto abbiano dei subalterni.

### Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il 29 marzo 1965 ed avrà effetto fino al 31 dicembre 1965.

Berna, 16 marzo 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

**Tschudi**

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

## Contratto collettivo di lavoro per l'industria della carrozzeria

concluso il 1° gennaio 1959 e il 20 dicembre 1963

fra

*l'Associazione svizzera industriali carrozzieri e  
la Società dei carrozzieri del Canton Ginevra,*

con

*la Federazione dei metallurgici ed orologiai*

e con

*la Federazione cristiana dei metallurgici*

### Disposizioni rese d'obbligatorietà generale

#### Art. 4

Protezione del  
ramo pro-  
fessionale

1 ...

2 ...

3 ...

<sup>4</sup> Le associazioni contraenti hanno in comune il diritto di esigere l'adempimento del contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ai sensi dell'articolo 323 *ter* del Codice delle obbligazioni.

#### Art. 6

Commissione  
paritetica  
nazionale

1 ...

<sup>2</sup> La Commissione paritetica nazionale dell'industria svizzera della carrozzeria, nella quale sono rappresentate, in proporzione al numero dei loro membri, le associazioni contraenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, si adopererà per trovare una soluzione agli eventuali conflitti che non potessero essere composti nell'azienda.

<sup>3</sup> Essa deve inoltre sorvegliare l'applicazione delle disposizioni dichiarate di carattere obbligatorio generale e ha la facoltà di eseguire controlli e inchieste.

<sup>4</sup> Il segretario della Commissione paritetica nazionale ha la sua sede a Berna, alla Monbijoustrasse 61.

## Art. 16

<sup>1</sup> ... L'orario di lavoro in vigore nell'azienda dev'essere affisso in luogo ben visibile dell'officina.

Durata del lavoro

<sup>2</sup> Il pomeriggio del sabato è libero. Alla vigilia di giorni festivi legali il lavoro termina al più tardi alle ore 17.

<sup>3</sup> Il tempo necessario per recarsi sul posto di lavoro e per rincasare non è compreso nella durata del lavoro. Il tempo di lavoro perduto causa arrivo tardivo e per abbandono anticipato del lavoro sarà dedotto. In casi di impedimento, il datore di lavoro ne sarà informato immediatamente.

<sup>4</sup> ...

<sup>5</sup> ...

## Art. 17

<sup>1</sup> Il lavoro supplementare, notturno e di domenica sarà ordinato solo in casi di assoluta necessità. Esso sarà remunerato come tale soltanto se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo sostituto.

Lavoro supplementare, notturno e domenicale

<sup>2</sup> ...

<sup>3</sup> È considerato lavoro supplementare, su riserva del capoverso 5, quello che supera l'orario di lavoro normale giornaliero fissato nell'azienda. È considerato lavoro notturno quello eseguito tra le ore 20 e le ore 6; rispettivamente dal 1° maggio al 15 settembre fra le ore 20 e le ore 5. È considerato lavoro domenicale quello eseguito tra le ore 0 e le ore 24 in domenica e in giorni festivi legali.

<sup>4</sup> Il lavoro supplementare è remunerato con un supplemento di salario del 25%, e il lavoro notturno e di domenica con un supplemento del 50% del salario orario normale.

<sup>5</sup> Non danno diritto al supplemento di salario:

a. ...

b. il lavoro supplementare fino a 4 ore per ogni quindicina di paga, ordinato d'accordo con i lavoratori per l'esecuzione di lavori urgenti per la clientela (riparazioni), a condizione che il lavoro supplementare venga eseguito nei giorni feriali fra le ore 5, risp. le ore 6 e le ore 20, e qualora nel corso della stessa quindicina di paga o della quindicina susseguente possa essere compensato con tempo libero — resta riservata la legislazione sul lavoro nelle fabbriche;

c. differimenti dell'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 135, capoverso 1, dell'ordinanza di esecuzione della legge sulle fabbriche.

## Art. 18

Lavoro a  
cottimo

<sup>1</sup> È ammesso il lavoro a cottimo. Il rispettivo supplemento di salario deve essere fissato per iscritto prima dell'inizio del lavoro.

<sup>2</sup> Per ogni lavoro a cottimo è assicurato al lavoratore il salario orario. Se si tratta di lavoro a cottimo per gruppo, una eventuale eccedenza di guadagno deve essere suddivisa fra tutti gli interessati proporzionalmente all'importo del salario per il lavoro a cottimo eseguito.

<sup>3</sup> La durata normale di lavoro deve parimente essere osservata in caso di lavoro a cottimo.

## Art. 19

Salari

<sup>1</sup> Il salario è fissato, entro i quattordici giorni dall'assunzione, d'intesa fra ambedue le parti.

<sup>2</sup> I salari orari minimi, esclusi gli eventuali assegni per figli erogati in virtù di disposizioni legali, sono i seguenti:

a. per lavoratori qualificati del mestiere del carrozziere, titolari del certificato di fine tirocinio:

	Fr.
nel 1° anno dopo il tirocinio . . . . .	3.60
nel 2° anno dopo il tirocinio . . . . .	3.70
nel 3° anno dopo il tirocinio . . . . .	3.85
nel 4° anno dopo il tirocinio . . . . .	4.—
dal 5° anno dopo il tirocinio . . . . .	4.25
per lavoratori qualificati indipendenti . . . . .	4.50

Sono considerati lavoratori qualificati e indipendenti coloro che sono capaci di eseguire in modo indipendente e secondo le regole d'arte tutti i lavori del loro ramo professionale. Il datore di lavoro e l'operaio che non riescono a mettersi d'accordo sulla qualifica e indipendenza professionale di quest'ultimo, ne informeranno la Commissione paritetica nazionale. Questa a sua volta designerà un'altra azienda, nella quale il lavoratore sarà sottoposto ad un esame per stabilire la sua qualifica e indipendenza nel lavoro;

b. per i lavoratori qualificati che non sono in grado di provare di aver avuto una formazione professionale conformemente alle disposizioni della legge federale sulla formazione professionale, il salario orario minimo è il seguente:

	Fr.
fino a 20 anni compiuti . . . . .	3.40
dopo:	
durante il 1° trimestre di attività nell'industria della carrozzeria svizzera . . . . .	3.40
durante il 2° trimestre, però al più presto nel 21° anno di età . . . . .	3.55
durante il 2° semestre, però al più presto nel 21° anno di età . . . . .	3.70
durante il 1° semestre del 2° anno, però al più presto nel 22° anno di età . . . . .	3.85
durante il 2° semestre del 2° anno, però al più pre- sto nel 23° anno di età . . . . .	4.—
dopo il 2° anno, però al più presto nel 24° anno di età . . . . .	4.25
per i lavoratori qualificati e indipendenti . . . . .	4.50
 c. i lavoratori di un ramo affine alla carrozzeria, come mani- scalchi, fabbri ferrai, lattonieri, installatori di riscaldamenti centrali, carpentieri, falegnami, pittori, tappezzieri, sellai militari, ecc., hanno diritto, durante il periodo di due anni per l'adattamento ai lavori di carrozzeria, ai salari orari mi- nimi sotto indicati, alla condizione però, che i salari minimi durante il periodo di adattamento non siano superiori a quelli ai quali avrebbero diritto secondo la lettera a qui so- pra, per il periodo corrispondente dopo il tirocinio. I salari orari minimi durante il periodo di adattamento e dopo di questo sono:	
	Fr.
durante il 1° semestre . . . . .	3.60
durante il 2° semestre . . . . .	3.70
durante il 1° semestre del 2° anno . . . . .	3.85
durante il 2° semestre del 2° anno . . . . .	4.—
dopo il 2° anno . . . . .	4.25
per lavoratori qualificati e indipendenti dopo il pe- riodo d'adattamento . . . . .	4.50
 d. per lavoratori ausiliari e manovali adulti (compresi gli operai qualificati d'altri mestieri non affini) . . . . .	 3.40
 e. per lavoratori ausiliari e manovali giovani:	
dal 15° anno compiuto 60%	} del salario minimo di un operaio ausiliare, risp. di un manovale secondo la lettera d
dal 16° anno compiuto 70%	
dal 17° anno compiuto 80%	
dal 18° anno compiuto 90%	
dal 19° anno compiuto 95%	
dal 20° anno compiuto 100%	

3 ...

<sup>4</sup> Per il lavoratore di rendimento costantemente insufficiente può essere convenuto, fra datore di lavoro e lavoratore, mediante intesa scritta contenente il motivo dell'insufficienza, un salario inferiore. Simile intesa è valida solo se la Commissione paritetica nazionale non vi si oppone, dopo averne avuto conoscenza attraverso un esemplare firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore. Moduli speciali possono a tale scopo essere ottenuti gratuitamente dal segretariato della Commissione paritetica nazionale.

#### Art. 20

Pagamento  
del salario

<sup>1</sup> Il salario deve essere pagato in contanti a intervalli regolari, e per i lavoratori remunerati con paga oraria, almeno ogni due settimane ... Il salario sarà accompagnato d'un rendiconto particolareggiato.

<sup>2</sup> Dal salario può essere fatta una ritenuta che non deve superare il salario degli ultimi sei giorni di lavoro.

#### Art. 21

Obblighi dei  
datori di  
lavoro e degli  
operai

<sup>1</sup> I datori di lavoro e i loro sostituti devono trattare i lavoratori correttamente, informarli sufficientemente dei lavori da eseguire e affidare loro compiti conformemente alle loro conoscenze professionali, alle loro attitudini e capacità. Essi provvederanno inoltre che i locali di lavoro siano sufficientemente illuminati, arieggiati, riscaldati e muniti degli impianti necessari per lavarsi, come pure d'armadi per i vestiti, e prenderanno tutte le misure intese a prevenire le malattie e gli infortuni.

<sup>2</sup> I lavoratori devono osservare puntualmente l'orario di lavoro, eseguire il lavoro conformemente alle istruzioni dei superiori, con cura e secondo le regole d'arte. Essi devono aver cura del materiale, degli attrezzi e delle macchine loro affidati, comportarsi correttamente verso le persone con le quali entrano in relazione praticando il loro mestiere. Essi devono infine evitare quanto può portare danno al datore di lavoro. Risponderanno conformemente all'articolo 328 del Codice delle obbligazioni dei danni che hanno causato intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro.

#### Art. 23

Assicurazione  
in caso di  
malattia

<sup>1</sup> Il lavoratore soggetto al presente contratto è tenuto ad assicurarsi per una indennità giornaliera pari almeno al 70%

del salario lordo, senza assegni per i figli, che egli perde in caso di malattia.

<sup>2</sup> Le condizioni dell'assicurazione devono statuire che

- la perdita di salario dovuta a malattia attestata dal medico deve essere indennizzata dall'inizio della stessa,
- l'indennità giornaliera deve essere corrisposta durante 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi e, in caso di affezione tubercolare, per un periodo illimitato,
- in caso di parziale incapacità al lavoro, l'indennità giornaliera dev'essere corrisposta proporzionatamente, a condizione che il grado di incapacità al lavoro sia del 50% almeno,
- le prestazioni assicurative sono garantite anche ai nuovi membri, senza osservanza di un periodo di noviziato, a condizione che il nuovo membro all'atto della sua adesione alla cassa sia capace al lavoro.

<sup>3</sup> ...

<sup>4</sup> ...

<sup>5</sup> ...

<sup>6</sup> I datori di lavoro, le cui aziende non aderiscono all'Assicurazione malattia paritetica per l'industria svizzera della carrozzeria, o che non stipulano un'altra assicurazione malattia collettiva equivalente, sono tenuti a versare ai loro lavoratori il 50% dei premi per un'assicurazione che garantisca la corrispondenza delle prestazioni minime di cui ai capoversi 1 e 2 del presente articolo. Inoltre, essi sono tenuti a controllare periodicamente se i loro lavoratori sono assicurati a termine di contratto.

<sup>7</sup> L'obbligo del datore di lavoro di versare il salario al lavoratore caduto ammalato, statuito dall'articolo 335 del Codice delle obbligazioni, è considerato completamente sostituito e riscattato, qualora il datore di lavoro si assuma il pagamento del 50% dei premi di un'assicurazione che sia conforme ai disposti dei capoversi 1 e 2 del presente articolo.

#### Art. 24

<sup>1</sup> La durata delle vacanze è calcolata in base all'anno di servizio, rispettivamente di età nel quale il lavoratore si trova al 1° gennaio dell'anno civile per il quale le vacanze sono concesse.

Vacanze

<sup>2</sup> Sono computati come anni di servizio:

- a. il periodo di apprendistato, ovunque sia stato assolto, purchè l'operaio lavori nella professione imparata od in una affine a quella,
- b. gli anni di servizio prestati ininterrottamente o con interruzioni presso l'azienda di cui si tratta.

Le frazioni di sei e più mesi risultanti dall'addizione degli anni di servizio di cui alle lettere *a* e *b* sono considerate come un anno di servizio intero.

<sup>3</sup> Se l'entrata nell'azienda avviene prima del 1° luglio, l'anno d'entrata è considerato come un anno intero. Se l'entrata ha luogo il 1° luglio o dopo, l'anno d'entrata non è considerato anno di servizio. In ambedue i casi rimane riservata la cifra 8.

<sup>4</sup> La durata annuale delle vacanze è la seguente:

12 giorni, di cui 2 sabati, nel 1° fino e con il 15° anno di servizio ;

15 giorni, di cui 2 sabati, nel 16° fino e con il 20° anno di servizio o dopo compiuto il 40° anno di età, se l'operaio lavora da almeno 3 anni nell'azienda ;

18 giorni, di cui 3 sabati, nel 21° e seguenti anni di servizio o dopo compiuto il 50° anno di età se l'operaio lavora da almeno 5 anni nell'azienda.

<sup>5</sup> Il sabato è considerato come un giorno intero di vacanze, anche se in quel giorno nell'azienda non si lavora.

<sup>6</sup> Le domeniche e i giorni festivi legali che cadono nelle vacanze non sono considerati giorni di vacanza.

<sup>7</sup> Le vacanze sono concesse in base agli anni civili, vale a dire che l'anno civile è considerato anno di servizio. Se nel corso dell'anno civile un limite di età che fa stato per il calcolo delle vacanze è superato, le vacanze sono concesse, per il periodo di servizio fino al compleanno, secondo la scala inferiore delle vacanze, per il periodo dopo il compleanno, secondo la scala superiore.

<sup>8</sup> I lavoratori che nel corso di un anno civile vengono assunti o lasciano un'azienda hanno diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno di cui si tratta. Se il rapporto di lavoro è sciolto prima di sei mesi dall'ultima assunzione, il lavoratore perde il diritto alle vacanze. Se, a vacanze fatte, s'avvera una circostanza compor-

tante la perdita o la riduzione delle medesime, il datore di lavoro può pretendere il risarcimento delle indennità di vacanze versate in troppo o dedurle dal salario del lavoratore.

<sup>9</sup> Ogni giorno di vacanze dà diritto a un sesto del salario d'una settimana normale di lavoro.

<sup>10</sup> Di regola, le vacanze devono essere prese senza interruzione nel corrente dell'anno civile per il quale sono concesse. Il datore di lavoro e gli operai si metteranno d'accordo circa il periodo delle vacanze; in generale, l'accordo dovrà intervenire almeno quattro settimane prima. Si terrà conto dei bisogni dell'azienda e dei desideri degli operai interessati . . . .

<sup>11</sup> Le assenze dovute a disoccupazione o a servizio militare (esclusi i corsi obbligatori di ripetizione ed i corsi complementari) superiori complessivamente a un mese, saranno computate sulle vacanze in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero d'assenza. Di tale riduzione è fatta astrazione se essa è inferiore a una giornata intera di vacanze all'anno.

<sup>12</sup> Le vacanze non possono essere sostituite con una remunerazione in contanti o con altri vantaggi. Se il contratto di lavoro è disdetto quando l'operaio ha ancora diritto a vacanze, queste saranno concesse durante il termine di disdetta. Tuttavia, se il contratto prende fine prima che l'operaio abbia potuto usufruire delle vacanze a cui ha diritto, gli sarà versata una indennità corrispondente.

<sup>13</sup> Sono riservate eventuali disposizioni più favorevoli per l'operaio contenute nelle leggi cantonali sulle vacanze.

## Art. 25

<sup>1</sup> I lavoratori hanno annualmente diritto alla retribuzione Giorni festivi per sei giorni festivi. . . . Per ognuno di questi giorni verrà pagato un sesto del guadagno di una settimana lavorativa normale. L'importo è basato sul guadagno medio del corrispondente periodo di paga. Resta riservato il capoverso 4 che segue.

<sup>2</sup> I giorni festivi pagati sono fissati in anticipo, per ogni singolo anno, dal datore di lavoro, il quale ne informerà i lavoratori.

<sup>3</sup> Le indennità per i giorni festivi pagati sono da versare con la paga ordinaria.

<sup>4</sup> Se i giorni festivi pagati coincidono con una interruzione del lavoro causa malattia, l'indennità per detti giorni, insieme

con quella di malattia, non dovrà superare il salario giornaliero normale. Se l'operaio prende un congedo non pagato in un periodo di paga comprendente giorni festivi pagati e se le ore mancate e non pagate superano quelle di lavoro remunerate, i giorni festivi in parola non saranno pagati. I giorni festivi indennizzabili che cadono nel periodo delle vacanze saranno pagati come tali e non conteranno dunque come giorni di vacanze.

5 . . . .

<sup>6</sup> A richiesta dei lavoratori, il 1° maggio è concesso interamente o parzialmente quale giorno libero, ma non pagato.

#### Art. 26

Indennità per  
assenze

<sup>1</sup> L'operaio ha diritto:

- a. al salario di un giorno in caso del matrimonio proprio ;
- b. al salario di un giorno per la nascita di un figlio legittimo ;
- c. al salario di due giorni in caso di decesso della moglie ;
- d. al salario di un giorno in caso di morte di un figlio legittimo, figliastro o figlio adottivo, fratello o sorella, genitori o suoceri, indifferentemente se questi vivevano o no in comunione con lui.

<sup>2</sup> Il salario giornaliero consiste in un sesto del salario settimanale medio raggiunto nel rispettivo periodo di paga.

#### Art. 27

Indennità per  
servizio  
militare

<sup>1</sup> Le ore di lavoro perdute causa l'ispezione militare sono pagate interamente, se il giorno dell'ispezione l'operaio lavora nell'azienda, il mattino o il pomeriggio, il più a lungo possibile. Non ha per contro diritto a nessuna indennità se, pur avendo avuto la possibilità di lavorare durante l'orario ordinario, non l'ha fatto.

<sup>2</sup> Durante il servizio militare obbligatorio, eccettuato il servizio attivo, i lavoratori che sono occupati nell'azienda da più di un anno hanno diritto a un'indennità. Essa ascende:

- a. per i lavoratori ammogliati, al 50% del salario ;
- b. per i lavoratori celibi, al 30% del salario.

<sup>3</sup> Tale indennità sarà ridotta proporzionatamente, se insieme con l'indennità pagata dalla cassa di compensazione per perdita di salario, essa supera l'80% del salario.

4 . . . .

#### Art. 28

Indennità di  
trasferta

I lavoratori occupati fuori del luogo di residenza hanno diritto al rimborso completo delle spese.

## Art. 29

<sup>1</sup> È vietata l'esecuzione di lavori professionali per terze persone al di fuori del tempo di lavoro e durante le vacanze. Operai che non rispettano questo divieto, possono essere licenziati immediatamente dal datore di lavoro dopo ritiro dell'indennità per vacanze dell'anno in corso o denunciati alla Commissione paritetica nazionale. La Commissione paritetica nazionale ha la competenza di punire i trasgressori con una multa fino a franchi 500.—.

Divieto di lavorare per conto di terzi

<sup>2</sup> Alle ditte, che fanno eseguire lavori vietati per loro conto, saranno applicate delle multe fino a fr. 2000.— da parte della Commissione paritetica nazionale.

<sup>3</sup> ...

## Art. 30

<sup>1</sup> Le prime due settimane di lavoro sono considerate come periodo di prova, durante il quale il rapporto di servizio può essere sciolto giornalmente, alla fine di una giornata di lavoro ...

Periodo di prova e disdetta

<sup>2</sup> Trascorso il periodo di prova di cui al capoverso 1, il termine reciproco di disdetta è:

- a. di 14 giorni fino alla fine del nono anno di servizio ;
- b. di 4 settimane dal decimo anno di servizio in poi.

<sup>3</sup> La disdetta deve essere data per iscritto e in giorno di sabato.

<sup>4</sup> ... Se l'operaio è vittima di un infortunio o si ammala senza sua colpa, il datore di lavoro può disdire il contratto di lavoro soltanto dopo un'assenza ininterrotta di tre mesi.

<sup>5</sup> Se l'operaio è vittima di un infortunio o si ammala ... il decorso della disdetta è sospeso per la durata fissata dal capoverso 4. La disdetta riprende il suo corso il giorno della possibile ripresa del lavoro, o, se l'assenza è dovuta a infortunio o malattia di lunga durata, a partire dal primo giorno del quarto mese d'assenza e il rapporto di lavoro termina il sabato che segue la fine del periodo di disdetta.

<sup>6</sup> Il datore di lavoro e l'operaio, di comune accordo, possono convenire periodi di disdetta più lunghi o termini di disdetta diversi da quelli previsti dai capoversi 2 e 3. Questi devono però essere identici per le due parti.

**Decreto federale che approva l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il  
Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per l'uso pacifico  
dell'energia nucleare (Del 19 marzo 1965)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	25.03.1965
Date	
Data	
Seite	648-675
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 436

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.